

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI Servizio Polizia Amm.va e Sociale Divisione Armi ed esplosivi

N: 559/C.1056.10900 (27) 9

Roma, 24 ottobre 1994

OGGETTO: Direttiva 91/477 CEE relativa al controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 527 pubblicato sul supplemento ordinario della C.U. della Repubblica n. 7 dell'11.1.1993.

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	LORO SEDI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLE REGIONI	
A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI	,
COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	R O M A
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL S.I.S.D.E.	ROMA
AL S.I.S.M.I.	ROMA

Ad integrazione della circolare pari numero del 12.2.1993, si trasmettono le note informative fatte pervenire dagli altri Stati membri, dalle quali si rileva il regime autorizzatorio, relativo alla detenzione ed alla movimentazione delle armi, ivi vigente (allegati g-r).



- 2 -

Nelle predette note sono individuate le Autorità straniere alle quali andranno indirizzate le comunicazioni relative a tutte le autorizzazioni rilasciate ai cittadini comunitari, nonché ai provvedimenti di autorizzazione al trasferimento di armi verso gli stessi paesi comunitari, rilasciati ai cittadini stranieri.

Al fine di rendere uniforme l'uso dei modelli concordati in sede europea, si inviano altresì in copia:

- a) accordo preventivo per il trasferimento di armi da fuoco (art. 11 par. 4);
- b) autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco (art. 11 par. 2);
- c) accordo preventivo per l'acquisizione di un'arma della categoria "B" da parte di un non residente (art. 7 par. 1);
- d) comunicazione relativa alla detenzione di un'arma della categoria "B" da parte di un non residente (art. 7 par. 2).

Con l'occasione si ritiene opportuno ribadire l'utilizzo dei modelli summenzionati.

a) L'accordo preventivo verrà rilasciato all'armiere o al privato che, intendendo ricevere una o più armi, farà richiesta perché le stesse siano autorizzate ad entrare nel territorio nazionale. Secondo la vigente normativa, per poter ricevere armi in Italia, è sempre necessario ottenere dal Questore territorialmente competente il rilascio dell'accordo preventivo. L' interessato, provvederà ad inviare detto documento al cedente estero che dovrà ottenere dallo Stato di appartenenza l'autorizzazione al trasferimento.

L'Autorità dello Stato estero al più tardi nel giorne della spedizione delle armi, trasmetterà al Questere competente per territorio, la copia del provvedimento rilasciato, restituendo anche copia dell'accordo preventivo emesse in Italia.

b) L'autorizzazione al trasferimento documenta l'avvenuta concessione della licenza di esportazione ex art. 31 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L'interessato all'ottenimento di tale titolo dovrà produrre, contestualmente alla presentazione della domanda,



- 3 -

l'accordo preventivo rilasciato dallo Stato nel quale saranno spedite le armi. Poiché, contrariamente a quanto avviene in Italia, alcuni Stati non prevedono il rilascio dell'accordo preventivo per tutte le armi, quest'ultimo sarà rilasciato dallo Stato "estero", soltanto per le armi per le quali è previsto dalla normativa specifica.

Pertanto, qualora le armi non risultino sottoposte al rilascio dell'accordo preventivo da parte dello Stato estero, il Questore potrà rilasciare l'autorizzazione al trasferimento, senza che sia stato presentato il predetto accordo. L'esportatore dovrà indicare ai sensi dell'art. 8 lettera D del D.L. in oggetto indicato, nella domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione in argomento, i dati identificativi di tutte le armi oggetto della movimentazione. Tuttavia per giustificati motivi potrà, anche dopo l'inoltro della domanda, variare i predetti dati. dandone al Questore immediata comunicazione e comunque prima del trasferimento.

In ogni caso, la Questura provvederà ad inviare tempestivamente, al più tardi al momento della spedizione, copia dell'autorizzazione rilasciata, unitamente alla copia dell'eventuale accordo preventivo, all'Autorità nazionale competente dello Stato destinatario delle armi.

c) L'accordo preventivo per l'acquisizione di un'arma della categoria "B" da parte di un non residente è necessario al cittadino comunitario che intendesse acquisire personalmente un'arma fuori dei confini dello Stato di appartenenza. Pertanto di tale titolo dovrà essere munito sia il cittadino italiano che intenda acquisire l'arma in uno degli altri Stati comunitari, sia il cittadino comunitario che tale operazione voglia effettuare in Italia.

Competente al rilascio di tale autorizzazione è lo Stato di appartenenza dell'acquirente.

Di conseguenza il cittadino comunitario, nel richiedere il nulla osta all'acquisto di un'arma ai sensi dell'art. 35 del T.U.LL.P.S. dovrà allegare alla propria domanda, qualcra ne sia previsto il rilascio nel proprio Paese, copia

- 4 -

dell'accordo preventivo.

Il cittadino italiano che si rechi all'estero per acquistare un'arma, dovrà munirsi dell'accordo preventivo rilasciato dal Questore competente.

d) La comunicazione relativa alla detenzione di un'arma acquistata in Italia da parte di un non residente, andrà inviata all'Autorità dello Stato di residenza dello straniero.

Sarà cura di codeste Questure informare del contenuto della presente circolare le locali "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle categorie interessate del Settore.

Si richiama l'attenzione sulla esportazione delle armi antiche, artistiche o rare, ed in particolare sul disposto combinato dell'art. 2 del D.M. 9.8.1977 e degli artt. 36 e 40 della legge 1.6.1939, n. 1089 che prevede, al fine dell'ottenimento del rilascio della licenza ex art. 31 del T.U.L.P.S., il possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Nel rappresentare la necessità di una puntuale applicazione di quanto sopra, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DELLA POLIZIA

CEL/e




	The state of the s				THE PERSON NAMED OF THE PERSON	
*	ACCORDO PREVENTIVO	PER IL TRAS			DA FUOCO	
Ī	STATO MEMBRO DI SPEDIZIONE :	з	2 STA	ATO MEMBRO DI I	DESTINAZIONE :	
	E DATA	Alolo	4 DESTIN		ARM/	Alolo
☐ PA	ASSAPORTO CARTA DEL DOCUMENTO	D'IDENTITA'	PASS	APORTO L DOCUMENTO	CARTA	D'IDENTITA
DENOMIN SOCIALE INDIRIZZO	NAZONE		DENOMINAZI SEDE SOCIAL INDIRIZZO N° FAX INDIRIZZO DI CONSERNA	CNE		
N. PROG.	ARMI 2 CATEGORIA TIPO MARCA	APPENDICE E/O MODELLO	CALIBRO	6 ALTRE CARATTERSTICHE	PROVA C.I.P.	S QUANITIA'
					Si/NO	
6 DON COGNON NOME DENOMIN SOCIALE INDIRIZZO DAT. FIRMA:	A	ENTATA DA	RIFIL COL	NE DELLO STATO DI DESTINAZIO ACCORDO I UTATO NCESSO CON VI AL	NE PREVENTIVO	

PREDISPOSTO DALLA DIV. ARMI ED ESPLOSIVI DEL M.I.

APPENDICE ALL' ACCORDO PREVENTIVO PER IL TRASFERIMENTO DI ARMI DA FUOCO

PAG	SINA
No	



N. ROG.	CATEGORIA	5,3 TIPO	5.4 MARCA E MODELLO	5.5 CALIBRO	ALTRE CARATTERISTICHE	5.7 PROVACIE	5.8 GUANTITA
			E 00 A				
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			8				
			7.				
3							
				PRE	DISPOSTO DALLA		

ACCORDO PREVENTIVO PER IL TRASFERIMENTO DI ARMI DA FUOCO (ART. 11 (4) DELLA DIRETTIVA '91/477/CEE)




1 STATO MEMBRO DI SPEDIZIONE :	2 STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE :
3 MITTENTE PRIVATO ARMAIOLO	4 DESTINATARIO PRIVATO ARMAIOLO
COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA
PASSAPORTO CARTA D'IDENTITA" NUMERO DEL DOCUMENTO RILASCIATO/A IL	PASSAPORTO CARTA D'IDENTITA NUMERO DEL DOCUMENTO RILASCIATO/A IL
DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO (N° FAX	DENOMNAZIONE SEDE SOCIALE ED INDIRIZZO (N° FAX INDIRIZZO DI CONSEGNA
5 ARMI APPEND	DICE DI PAGINE
N. PROG. CATEGORIA TIPO MAIRCA E/O MODELL.	O CALIBRO ALTRE CARATTERISTICHE PROVA C.I.P. QUANTITA
	SI/NO
6 DOMANDA DI ACCORDO PREVENTIVO PRESENTATA DA COGNOME NOME DENOMINAZIONE SOCIALE INCIRIZZO DATA FIRMA: TIMBRO:	7 DECISIONE DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE ACCORDO PREVENTIVO RIFIUTATO CONCESSO CON VALIDITA: FINO AL DATA TIMBRO E FIRMA

PREDISPOSTO DALLA DIV. ARMI ED ESPLOSIVI DEL M.I.

APPENDICE ALLA A	UTORIZZA	AZIO	NE
AL TRASFERIMENTO	DIARMI	DA	FUOCO

PAG	ANK
No	



S.1 N. PROG.	5.2 CATEGORIA	5.3 TIPO	MARCA E MODELLO	5.5 CALIBRO	5.6 ALTRE CARATTERETICHE	5.7 PROVA C.I.P.	5.8 N. MATRICOLA
100							
			E E				
					a *		
				y y y		4.	
	21		90 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N			1.5	
			2				
						2-6,6	
	n				X = 4 X		
		7 - 5 - 5		1.		177	
	32 225						
	E 17		2 2				
¥1	81						
ge e							

PREDISPOSTO DALLA DIV. ARMI ED ESPLOSIVI DEL M.I.



ACCORDO PREVENTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI UN ARMA DELLA CATEGORIA "B" DA PAR" UN NON RESIDENTE

(Articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 91/477):
Identita' dell'acquirente ; - Cognome, Nome ; - Data e luogo di nascita ; - Indirizzo ; - Passaporto / Carta d'Identita' N
Caratteristiche dell'arma : Tipo : Marca/modello : Calibro :
Si comunica con la presente che la Sig.ºº / il Sig.é autorizzata/o ad acquisire in
La validità di tale accordo scade il
Data Timbro dell'autorità :



(Timbro)

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DETENZIONE DI UN'ARMA DELLA CATEGORIA "B" DA PARTE DI UN NON RESIDENTE (Articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 91/477):
Identita' del detentore : - Cognome, Nome : - Data e luogo di nascita : - Indirizzo : - Passaporto / Carta d'Identita' N. rilasciato /a il
Caratteristiche deil'arma : - Tipo : - Marca/modello : - Calibro : - Numero di identificazione :
SI comunica con la presente che la Sig." / il Sig
Data